

Penale Sent. Sez. 2 Num. 42048 Anno 2021

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udiienza: 24/09/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RUSSO ANTONIO JUNIOR nato a PIETRASANTA il 11/09/1994

avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG *che ha concluso chiedendo che si resti inammissibile il ricorso*

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale in relazione a fattispecie di rapina aggravata, porto di armi e furto in abitazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2).

Il ricorrente rileva che il contestato porto in luogo pubblico di una pistola replica dell'originale tipo revolver priva del tappo rosso non poteva comunque rientrare nel fuoco dell'articolo 2-7 della legge 895/1967 in quanto tale disposizione fa riferimento ad armi di caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui quella incriminata costituiva la replica.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Delia Cardia - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Infatti, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge. (Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 10/12/2019 - dep. 24/01/2020 - Rv. 277966 - 01). Si tratta di illecito ontologicamente diverso da quello richiamato in sede di contestazione che prevede pena di natura ed entità diverse (*arresto* da un mese ad un anno e *ammenda* da lire cinquantamila a lire duecentomila nel caso dell'art. 4 l.110/1975; *reclusione* da otto mesi a 5 anni e quattro mesi e *multa* da 2000 a 13333 € nel caso dell'illecito previsto dalla legge 865/1967). Nemmeno può porsi in dubbio l'evidenza dell'errore nella qualificazione giuridica non potendosi porre indubbio che l'oggetto della contestazione in fatto risulta essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente